

Studio Legale Lorenzoni

Roma, 16 giugno 2016

Spett.le.
A.GI.SCO. Associazione
Giochi e Scommesse
Largo Arunula, 34
00186 Roma

A.GI.SCO Associazione Giochi e Scommesse (stragiudiziale) – varie / fascicolo generale - ns. rif. S225 (da indicare nella risposta)

ho esaminato la nota del Dirigente dell'Ufficio Scommesse di ADM, con cui viene ufficializzato quanto già preconizzato da diverse settimane: vale a dire il rinvio dell'esperimento della gara prevista dalla Legge di Stabilità 2016 e la conseguente proroga operativa dei rapporti concessori in formale scadenza al 30 giugno 2016 (vale a dire le concessioni "Bersani", "Giorgetti" e "Monti").

Non c'è dubbio che la modalità immaginata per realizzare tale continuità operativa faccia scorgere i molteplici profili di perplessità che già mi avete segnalato e condivido in pieno.

Anzitutto, lascia letteralmente interdetti l'impostazione che vorrebbe condizionare la proroga a una manifestazione di "impegno" a partecipare alla gara futura da parte dei Concessionari

Ritengo obiettivamente difficile immaginare una qualche cogenza (e ancora prima significanza) giuridica per un "impegno" di tal fatta, evidentemente incapace di vincolare chi lo rende ora, in anticipo e "al buio" rispetto a una procedura di gara di cui non solo s'ignorano i contorni propri (condizioni di partecipazione, disciplina convenzionale del rapporto), ma soprattutto quelli derivanti dal riordino della rete territoriale, affidata un'intesa in Conferenza Unificata ancora del tutto nebulosa.

via del Viminale, 43 - 00184 - Roma

tel. 064888131 - fax 064873132 - email: studio@lorenzoni.org

Studio Legale Lorenzoni

Purtroppo l'Ufficio Scommesse di ADM ha probabilmente voluto eludere la possibilità – che a mio avviso pure si affacciava dalla lettura sistematica delle norme della Legge di Stabilità 2016 – di sancire direttamente (e senza la dissimulazione dell'“impegno” a partecipare alla gara) la proroga tutte le concessioni in scadenza, salva diversa volontà manifestata dai Concessionari.

In ogni caso, per i Concessionari interessati ad avere continuità operativa, farei senz'altro sottoscrivere la pur ambigua “manifestazione” predisposta dall'ADM. Ma ne accompagnerei l'inoltro all'indirizzo dell'Ufficio Scommesse con una distinta missiva, ove apporrei la seguente formula di riserva:

“Si trasmette in allegato la dichiarazione allegata alla Vs. comunicazione prot. _____ del 10 giugno 2016, che la Scrivente Società Concessionaria, nella persona di _____, sottoscrive, con ciò manifestando la volontà di dare continuità operativa alla/e concessione/i, n. _____, alle condizioni previste, ma con ogni riserva di valutazione e tutela in ordine al contenuto del bando di gara e dei presupposti criteri di ubicazione territoriale dei punti vendita di gioco, trattandosi di elementi attualmente ignoti e assolutamente necessari per candidarsi all'assegnazione di una nuova concessione per l'esercizio della raccolta di giochi e scommesse su rete fisica.”.

Sotto altro profilo, emerge il problema dell'adeguamento delle garanzie prestate in osservanza delle relative regole convenzionali, che ora l'Ufficio Scommesse pretende siano estese immaginando un termine massimo di scadenza delle concessioni al 30 giugno 2017.

E' fin troppo intuitivo che tale richiesta, sebbene giustificata dalla prosecuzione del rapporto concessorio, diventi irragionevole per la tempistica concessa (in sostanza appena 15 giorni lavorativi) del tutto incompatibile con la durata tipica delle istruttorie bancarie, ma probabilmente anche con i tempi richiesti per ottenere una polizza fideiussoria assicurativa.

In passato, l'ammissibilità di quest'ultimo tipo di garanzia era dubbia per le Concessioni Bersani, non essendovi esplicito riferimento nel testo dell'art. 20 della relativa Convenzione; tuttavia, da quanto mi risulta, l'ADM si è già da tempo persuasa di accettare polizze fideiussorie assicurative, essendovi specifiche disposizioni di legge a sancirne l'equipollenza alle fidejussioni bancarie, ai fini dell'assolvimento di obblighi di garanzia in rapporti contrattuali con le Amministrazioni Pubbliche (cfr. art. 1, L. n. 348/1982).

Studio Legale Lorenzoni

La presenza di tale duplice opzione (cui si aggiungerebbe, in astratto, anche la costituzione di una cauzione in numerario) non supera la criticità della tempistica, sicché, laddove i singoli interessati non riuscissero a ottenere il definitivo rilascio dei titoli cauzionali entro la scadenza del 30 giugno 2016, nel trasmettere la manifestazione d'impegno suggerirei anche di documentare la richiesta e l'eventuale stato della relativa istruttoria da parte degli istituti bancari/assicurativi.

Resta fermo che, laddove l'Ufficio Scosse intenesse incautamente irrigidirsi a fronte della mancata prestazione delle garanzie richieste alla scadenza del 30 giugno 2016, vi sarebbe spazio di tutela giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio per scongiurare improvvise interruzioni a danno dei Concessionari interessati.

Resto a disposizione per ogni approfondimento o seguito d'assistenza dovesse servire.

Un cordiale saluto.

Avv. Fabio LORENZONI

mf